

Allegato a



REGIONE CALABRIA

DISCIPLINARE REGOLANTE IL RAPPORTO CONCESSORIO TRA

1) **Regione Calabria**, Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro - C.F. 02205340793 nella persona dell'Ing. Domenico Maria Pallaria, Dirigente dell'U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo",

E

2) **Ente Attuatore:**C.F., di seguito denominato Ente concessionario in persona del suo legale rappresentante.....

premesse:

CHE l'art. 18, comma 4-quater, della Legge n. 74 del 21 giugno 2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" ha apportato modificazioni all'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevedendo per l'anno 2024 uno stanziamento di €. 100.000.000,00;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 27/002/2024 è stato approvato il Piano Attuativo di forestazione 2024 includendo le risorse per come sopra stanziato;

CHE nel Piano sono individuate le tipologie degli interventi, nonché le risorse finanziarie assegnate a ciascun Ente attuatore i lavori di forestazione per le finalità previste dalla citata Legge 197/2022 così come modificata con Legge 74/2023;

CHE i progetti, corredati dalla dichiarazione di congruità rilasciata dai Responsabili del Procedimento, dovranno essere complessivamente contenuti entro i limiti indicati dal piano approvato;

CHE i progetti redatti ed approvati dall'Ente concessionario dovranno essere trasmessi all'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e difesa del suolo;

CHE pertanto risulta necessario procedere a disciplinare, per come con il presente atto si disciplinano, i rapporti tra la Regione Calabria (concedente) e l'Ente Attuatore (concessionario);

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli allegati in tali premesse richiamati e gli altri documenti di riferimento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare in ogni loro parte.

Articolo 2

Costituisce oggetto del presente atto la realizzazione degli interventi previsti nel "Piano Attuativo di Forestazione 2024" e finanziati con le risorse di cui alla Legge 197/2022 così come modificata dalla

Legge 74/2023.

L'Ente Concessionario, in conformità al richiamato Piano, assume la realizzazione in amministrazione diretta degli interventi ad esso assegnati.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'Ente Concessionario saranno soggetti al controllo dei propri organismi che, per legge o per statuto ne sono preposti, salvo quanto nella competenza della Regione Calabria che esercita l'alta sorveglianza.

Articolo 3

Il presente disciplinare regola il finanziamento degli interventi, comprese le spese generali riconosciute nella misura massima del 3,5%, affidati all'Ente Concessionario in base al Piano rimodulato ed integrata giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 27/02/2024

Articolo 4

L'Ente Concessionario, nella osservanza di tutte le leggi vigenti e sulla base delle norme di legge, regolamentari o di statuto che disciplinano l'attività dell'Ente medesimo, si impegna a procedere alla attuazione dei progetti presentati, con le eventuali modifiche e le integrazioni agli stessi apportati in conseguenza del processo istruttorio e di approvazione effettuato dall'UOA competente della Regione Calabria.

L'Ente, ai sensi della Legge 241/90, individua il responsabile del procedimento dandone comunicazione al Dipartimento.

Specificatamente l'Ente Concessionario è obbligato ad esperire le procedure necessarie per la fornitura di beni e servizi destinati alla realizzazione degli interventi con modalità che garantiscono la massima trasparenza.

L'Ente Concessionario è obbligato a rispettare scrupolosamente ogni prescrizione tecnica ed amministrativa impartita dall' "UOA Forestazione" della Regione Calabria in ragione della funzione di controllo ed in relazione a ciascun progetto relativo agli interventi la cui esecuzione è affidata all'Ente medesimo in base al presente disciplinare, purché coerente con le disposizioni recate al comma 1.

Nel caso di cui sopra, l'Ente concessionario è tenuto ad integrare la progettazione trasmessa con atto deliberativo contenente la dichiarazione circa la coerenza degli interventi previsti al Piano. Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le previsioni progettuali ed eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate.

Più in particolare, l'Ente concessionario, nell'ambito delle proprie competenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo provvederà a:

1. acquisire tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
2. utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
3. fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori, omissioni od irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare il singolo intervento finanziato;
4. concludere tutte le attività attraverso le quali si realizza l'intervento finanziato entro i termini previsti;
5. garantire il rispetto delle regole di ammissibilità della spesa;
6. una corretta gestione e tenuta dei documenti dell'intervento, secondo le vigenti disposizioni normative;
7. inviare alla Regione Calabria la documentazione richiesta ai fini della funzione di vigilanza e di monitoraggio finanziario in virtù di quanto stabilito dalla L.r. 25/ 2013 art. 4 comma 6 e art. 5 comma 7 e L.R. 11/2003;
8. garantire, alle strutture competenti della Regione o ad altri soggetti incaricati, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'intervento;
9. assicurare, attraverso le piattaforme dedicate il monitoraggio dell'avanzamento finanziario e

- fisico dei lavori;
10. assicurare la funzionalità dell'intervento entro il termine programmato;
 11. effettuare i controlli, procedurali, fisici, previsti dalla normativa nazionale e regionale applicabili al caso di specie;
 12. assicurare tempestivamente tutte le comunicazioni inerenti l'intervento concesso.

I progetti saranno approvati per gli importi assegnati con il Piano o comunque nei limiti delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

Articolo 5

L'Ente è autorizzato ad eseguire gli interventi progettati e a dare attuazione alle procedure per l'acquisizione di materiali e noli necessari nei limiti indicati nella tabella sotto riportata.

LAVORI	SPESE GENERALI	TOTALE

L'importo indicato quale assegnazione potrà subire modifiche in funzione del monitoraggio della spesa e delle risorse che saranno individuate dalla Regione.

Articolo 6

Successivamente alla firma della presente convenzione la Regione Calabria, a norma dell'art. 19, comma 2, della Legge Regionale 10 Novembre 1975, n. 31, trasferisce all'Ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell'Amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione, salvo che per gli interventi di completamento e manutenzione, non potrà comunque essere superiore al 30 per cento del costo dell'intervento. Successivamente le risorse saranno trasferite, eventualmente in ratei, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'Ente attuatore evidenziando l'utilizzo di almeno il 40 per cento del trasferimento precedente sino alla concorrenza del 97,00% del totale delle somme assegnate per l'esecuzione degli interventi affidati all'Ente concessionario. L'importo residuo pari al 3,00% quale saldo verrà corrisposto al medesimo in relazione a ciascun progetto previo favorevole collaudo dello stesso, ovvero certificato di regolare esecuzione, ai sensi della normativa vigente, regolarmente approvati con atto formale dall'Ente concessionario.

Tutte le anticipazioni saranno comprensive delle spese generali.

Le spese ammissibili a carico del finanziamento sono quelle proprie per la realizzazione dei progetti approvati non rientrando nel finanziamento:

- a) arretrati contrattuali;
- b) arretrati per contenziosi;
- c) qualsiasi somma non prevista nel progetto;
- d) le spese per la progettazione, per i collaudi ove non intervenga il certificato di regolare esecuzione, rientrano anche queste nelle spese generali in capo all'Ente concessionario.

Qualora, alla chiusura della Concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dal Responsabile del Procedimento dell'Ente Concessionario, identificato a norma della Legge 241/90, e sulla base delle risultanze del collaudo, una somma inferiore a quella documentata dal rendiconto di cui al successivo articolo 7, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura contabile tra la Regione e l'Ente Concessionario.

Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo stabilito per ciascun progetto sarà a carico all'Ente Concessionario che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Articolo 7

Ai fini del monitoraggio degli interventi eseguiti e della spesa sostenuta, l'Ente Concessionario si obbliga a rendere alla Regione la certificazione delle spese per materiali e noli per ciascun progetto e suddivisa per tipologia di intervento.

Le spese di manodopera saranno imputate su ciascuna tipologia e su ciascun progetto direttamente dal Sistema Informativo Regionale che ai sensi dell'articolo 2, comma VI, della Legge Regionale 22 Dicembre 1993, n. 16 elabora i salari di tutti i lavoratori idraulico forestali.

L'Ente Concessionario è inoltre tenuto a presentare il rendiconto finale delle spese sostenute nonché la documentazione tecnica occorrente per la collaudazione dei lavori per ciascuno dei progetti realizzati nell'ambito del presente disciplinare entro 60 giorni dal completamento del medesimo. Le spese generali riconosciute in maniera forfettaria non saranno oggetto di rendicontazione.

Articolo 8

La Regione si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sulle certificazioni presentate dall'Ente concessionario.

Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della esecuzione dei progetti realizzati dall'Ente sulla base del presente disciplinare e che le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Concessionario.

Articolo 9

L'Ente Concessionario, in virtù dell'autonomia gestionale, agirà in nome e per conto proprio, atteso che spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione degli interventi ad esso assegnati. In particolare è fatto obbligo all'Ente Concessionario di munirsi di tutte le autorizzazioni e/o nulla-osta necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nella progettazione, secondo la normativa e le Leggi vigenti sollevando la Regione da ogni qualsivoglia responsabilità.

Articolo 10

La Regione si riserva il potere di revocare la presente concessione nel caso in cui l'Ente Concessionario incorra in violazioni o negligenze gravi, tanto in ordine a quanto statuito nel presente disciplinare quanto a norme di Legge, di regolamento, a disposizioni amministrative, a norme di buona amministrazione.

Articolo 11

Il rapporto di concessione si riterrà concluso dopo il favorevole collaudo o la certificazione di regolare esecuzione per ciascun progetto affidato e salvo quanto previsto al precedente articolo 6 del presente disciplinare. Per il collaudo si applicano le norme in vigore (decreto lgs 36/2023 e dpr 207/2010 per le parti ancora in vigore) che qui si intendono integralmente trascritti.

Articolo 12

L'Ente concessionario si obbliga ad attivare la C.I.S.O.A. in tutte le occasioni in cui le condizioni atmosferiche e/o le condizioni del terreno non consentano in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori.

Articolo 13

Le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione e l'Ente Concessionario in ordine all'applicazione del presente disciplinare saranno sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo l'Ente Concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla

Regione la quale provvederà su di essa nel termine di centoventi giorni dalla notifica ricevuta.
L'Ente Concessionario non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso il termine per provvedervi.

Per accettazione
Legale Rappresentante dell'Ente

Per la Regione Calabria
